CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DI FUNZIONI DI
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
TRA I COMUNI DI
BELFORTE DEL CHIENTI E CALDAROLA

TRA

- il Comune di BELFORTE DEL CHIENTI, in persona del Sindaco pro-tempore Dott. Ing. ALESSIO VITA, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale 00269440434), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. del resa immediatamente eseguibile;

-il Comune di CALDAROLA, in persona del Sindaco pro-tempore GIUSEPPETTI LUCA MARIA, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale 00217240431), il quale interviene nellapresente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. del , resa immediatamenteeseguibile;

PREMESSO CHE

- il servizio di Polizia Locale rientra tra le funzioni fondamentali dei Comuni individuate dall'art. 14, commi 25-31 quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

- è intenzione dei comuni di Caldarola e di Belforte del Chienti svolgere in forma associata e coordinata le attività inerenti Le funzioni di polizia locale, di cui alla Legge n° 65/1986, articolate nei seguenti servizi:

a) polizia municipale,
b) polizia commerciale,
c) polizia amministrativa,
d) polizia stradale
e) polizia giudiziaria
f) pubblica sicurezza

facendo ricorso allo strumento della convenzione di cui all'art. 30 del TUEL (D.Lgs. n.267/2000), a garanzia di una migliore gestione dei servizi;
Quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Scopo della presente convenzione è quello di attuare una forma di gestione coordinata dei servizi individuati in premessa per un migliore e più economico impiego delle risorse umane e strumentali nel rispetto delle prerogative dei comuni interessati.
2. A titolo indicativo e non esaustivo vengono di seguito riportate le principali funzioni che verranno gestite dall'Ufficio associato:

a) polizia amministrativa:
- polizia annonaria, commerciale e tributaria
- polizia igienico sanitaria
- polizia veterinaria
- polizia edilizia e ambientale
- polizia urbana
- polizia rurale
- polizia cimiteriale

b) polizia stradale
c) polizia giudiziaria
d) funzioni di pubblica sicurezza
e) vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli Enti locali.
f) Vigilanza sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico.
g) Attività di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio, collaborando ai servizi di protezione civile di competenza dell'Ente di appartenenza.
h) Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.
i) Servizio di rilevazione, accertamento e notifica delle violazioni.
l) Servizi per la sicurezza delle manifestazioni di ogni genere che si svolgono nel territorio.

Art. 2 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale per la gestione associata per il Servizio di polizia locale e amministrativa è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la presente convenzione.
2. L'ambito territoriale di cui all'art. 5, comma 5, della Legge nr.65/1986 relativo al porto dell'arma coincide con il territorio dei Comuni sottoscriventi la presente convenzione. L'uso dell'arma dovrà essere concordato dalle Amministrazioni associate per uniformità di intenti.
3. Altri comuni, pur non facenti parte della convenzione, possono richiedere la fornitura di servizi di polizia locale e amministrativa dietro pagamento di corrispettivo da determinare in sede di Conferenza dei sindaci.

Art. 3 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. Gli enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi, nonché per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti e assunti, in nome e per conto di tutti gli enti convenzionati, dal comune di Caldarola, i ndicato quale capofila.
2. I comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano ad assicurare la consistenza del personale destinato ai servizi associati per la durata della convenzione e a coordinarne il servizio secondo modalità che siano maggiormente aderenti alle esigenze dell'intero territorio.
3. In relazione alla gestione dei servizi associati, il comune capofila predispone gli indirizzi operativi sulla base delle linee programmatiche individuate dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 4, prevedendo nel proprio bilancio la spesa per il servizio associato e vi dà attuazione assumendo tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali, secondo le rispettive competenze degli organi.
4. In attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, gli aspetti organizzativi della gestione associata nelle singole materie sono fissati in appositi accordi disciplinati dall'art. 15 della legge7 agosto 1990, n. 241 approvati dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo
5. Gli Accordi citati regolano le intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa, gli aspetti gestionali esecutivi nonché le modalità per la gestione delle informazioni agli utenti (anche designando almeno un referente a tale scopo nei Comuni firmatari).
6. Restano di competenza di ciascun sindaco i provvedimenti da emanarsi in qualità di autorità locale. Parimenti resta di competenza di ciascun sindaco, quale ufficiale di governo, l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
7. In presenza di ordinanze contingibili e urgenti emanate da più sindaci contemporaneamente, le priorità di intervento vengono definite dal Presidente della conferenza di cui all'art. 4.
8. La sede dei servizi associati di che trattasi è individuata presso il comune di Caldarola.

Art. 4 – Conferenza dei sindaci

1. Le parti convengono di istituire una Conferenza composta dai sindaci, o dai loro delegati, dei comuni partecipanti alla convenzione. La Conferenza dei sindaci è competente per le questioni generali, per la programmazione delle funzioni e dei servizi con atti di indirizzo, per la verifica e il controllo sull'espletamento del servizio nonché per l'approvazione degli Accordi di cui all'art. 3.
2. La conferenza dei sindaci è presieduta dal sindaco del comune capofila in qualità di Presidente. Essa è convocata dal medesimo, anche su richiesta di uno dei sindaci dei comuni convenzionati, ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.
3. Presta funzioni di segretario della convenzione il segretario comunale o altro dipendente incaricato del comune capofila.
4. Le decisioni della Conferenza sono valide se sono presenti entrambi i rappresentanti dei Comuni associati. In caso di voto pari, prevale quello del Presidente della Conferenza.
5. Il responsabile del servizio relaziona annualmente alla conferenza dei sindaci sull'attività svolta dai servizi associati.

Art. 5 – Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla data di stipulazione. Alla scadenza potrà essere rinnovata o prorogata.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari degli enti convenzionati.

Art. 6 – Regolamenti di polizia locale

1. Nel territorio di ciascun comune convenzionato si applicano i regolamenti sull'esercizio delle diverse funzioni

svolte dalla polizia locale nei testi attualmente vigenti, sino all'approvazione del nuovo regolamento del servizio associato di polizia locale.

Art. 7 – Personale

1. Ciascun Comune convenzionato metterà il proprio personale di Polizia Locale a disposizione dei servizi associati.
2. Il personale che opera nell'ambito del servizio associato di Polizia Locale se in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza svolge le proprie funzioni in forza del provvedimento originariamente rilasciato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della L. n. 65/1986.
3. Il personale conserva il proprio rapporto di servizio con il comune di rispettiva appartenenza, nel cui organico mantiene la propria posizione giuridica a ogni effetto di legge. Ogni atto inerente o incidente sullo status giuridico e normativo del dipendente, nonché la definizione del relativo trattamento economico è di competenza del comune di appartenenza, previo accordo in sede di Conferenza dei sindaci.
4. L'incarico di responsabile del servizio ai sensi del TUEL viene affidato dal sindaco del Comune capofila, previo accordo in sede di Conferenza dei sindaci.
5. La compartecipazione alle spese di personale viene determinata sulla base di una suddivisione di importo pari tra i comuni partecipanti, salvo diversi successivi accordi in sede di Conferenza dei sindaci.

Art. 8 – Mezzi finanziari

1. Gli enti convenzionati provvedono al finanziamento degli obiettivi di cui alla presente convenzione mediante trasferimenti finanziari al comune capofila.
2. Il comune capofila provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi associati oggetto della presente convenzione, iscrivendo le relative poste nei propri documenti contabili di programmazione e di gestione.
3. Gli altri enti convenzionati provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale la quota a proprio carico, da trasferire al comune capo convenzione, determinata come di seguito.
4. Annualmente, dopo l'approvazione del rendiconto della gestione, il comune capofila provvede a trasmettere agli enti convenzionati un rendiconto generale delle spese impegnate e delle entrate accertate nell'anno precedente per lo svolgimento dei servizi associati, comprendente le spese del personale e le spese per l'uso dei beni.

Art. 9 – Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari per la gestione associata del servizio sono individuati e concordati d'intesa tra i comuni aderenti alla convenzione, ovvero sulla base di Accordi definiti all'interno della Conferenza dei sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra gli Enti.
2. L'onere da ripartire comprende anche le spese per gli adempimenti amministrativi, l'acquisto e l'utilizzo di programmi, le spese postali, per l'uso dei veicoli di servizio, ecc. svolti dal comune capofila, debitamente documentati.

Art. 10 - Modalità di riscossione e riparto dei proventi

1. I proventi delle sanzioni comminate nell'esercizio dei servizi di cui si tratta vengono divisi in parti uguali tra i comuni convenzionati, fatti salvi i casi in cui occorra effettuare i versamenti allo stato o a ente diverso dal comune, detratti i costi per il funzionamento del servizio, secondo le previsioni della Conferenza dei sindaci.

Art. 11 – Obblighi e garanzie

1. Il comune capofila provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attivitàinerenti ai servizi associati.
2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, il sindaco dell'altro comune diffida l'ente capofila a provvedervi entro 30 giorni.

Art. 12 – Enti partecipanti, recesso e scioglimento

1. Al fine di favorire l'estensione dei servizi e di ottenere le maggiori economie di scala, si conviene che la presente convenzione sia aperta all'adesione di tutti i Comuni interessati, previo parere favorevole della Conferenza dei sindaci.
2. I Comuni che avranno ottenuto il parere favorevole approveranno con apposita deliberazione dei rispettivi Consigli la presente convenzione assumendone tutti gli obblighi.
3. E' possibile recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da effettuarsi ai Comuni aderenti con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al periodo di

preavviso.
4. Il Comune che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni eventualmente assunte.

1. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dal comune capofila la convenzione conserva la propria validità se gli altri enti associati provvedono ad individuare con apposito atto altro Ente capofila.
2. Nel caso di scioglimento della Convenzione i beni eventualmente acquistati (attrezzature e/o automezzi) di proprietà dei singoli Comuni, restano nella disponibilità del Comune proprietariodei beni.

Art. 13 – Altri rapporti

1. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuniaderenti attraverso gli Accordi di cui all'art. 3 .
2. La soluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni firmatari è ricercataprioritariamente in via bonaria in seno alla Conferenza dei sindaci.

Art. 14 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

Art. 15 – Esenzioni per bollo e registrazione

1. La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del DPR 642/1972, AllegatoB, art. 16 e del DM 20 agosto 1992.
2. Non vi è obbligo di chiedere l registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella "Atti per i qualinon vi è l'obbligo di chiedere la registrazione" allegata al DPR 131/1986.

La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente.